

LINEE DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATA ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 1

L'entità delle misure compensative va concordata direttamente con il proponente in sede di PAS ovvero proposta in sede di conferenza di servizi.

L'individuazione degli specifici interventi di compensazione è di competenza della Giunta Comunale, che, per ciascuna istanza, farà di norma riferimento ad un quadro esigenziale o progettuale generale orientato, anche sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

Le opere di compensazione possono insistere anche su siti diversi da quello dell'impianto, avendo funzione distinta rispetto alle opere di mitigazione finalizzate a limitare gli impatti visivi, odorigeni e acustici verso i recettori interessati.

Art. 2

Per i procedimenti di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 190/2024, il proponente presenta, unitamente all'istanza, il programma di compensazioni territoriali nonché un piano economico-finanziario (PEF) recante i dati economici dell'iniziativa con evidenza della vita utile dell'impianto e dei proventi lordi annui.

Nei procedimenti di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 190/2024, il PEF con i relativi dati economici è allegato alla documentazione presentata in sede di Conferenza di Servizi ai fini istruttori; le eventuali compensazioni ambientali sono valutate e, ove ritenute indispensabili, definite nell'ambito della Conferenza di servizi, l'accordo tra l'attuatore e il Comune, anche quando solo parziale o orientativo, è di norma concordato in tale sede ed è recepito nel provvedimento autorizzatorio finale.

Mediante il PEF devono essere quantificati i proventi lordi annui attesi dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta, comprensivi degli eventuali incentivi vigenti e dei corrispettivi contrattuali applicabili, riferiti all'intera vita utile dell'impianto.

- per "vita utile" si intende la durata di esercizio assunta nel PEF o nel titolo autorizzativo/abilitativo (A.U, PAUR, PAS), nel cui corso la quota destinata alle misure compensative risulti sostenibile sotto il profilo economico-finanziario e che in prima istanza viene stabilita nei minimi come segue:
 - fotovoltaico: 25 anni
 - geotermico 25 anni
 - eolico 25 anni
 - biogas 20 anni
 - biomasse 20 anni

- biometano 15 anni
- solare termodinamico 25 anni
- energia marina 20 anni
- In sede di accordo conclusivo e di sottoscrizione della convenzione con il Comune, le parti stabiliscono la durata della vita utile dell'impianto e la modalità di corresponsione delle compensazioni, secondo una delle seguenti opzioni, sapendo che:
 - "X%" = la percentuale di compensazione concordata;
 - "r" = tasso di attualizzazione, cioè il parametro di conversione dei flussi futuri in valore equivalente oggi, legato all'inflazione e quindi basato sul valore medio composto degli indici ISTAT-FOI, calcolato interrogando la tabella di rivalutazione monetaria sulla pagina web

<https://rivaluta.istat.it>

per il più recente periodo trascorso disponibile di durata equivalente alla vita utile dell'impianto.

"r" viene ricavato mediante la formula seguente:

$$r = \frac{1}{i_m} \quad \text{dove:}$$

$$i_m = \sqrt[n]{\frac{V_n}{V_o}}$$

con:

V_o = importo all'anno zero;

V_n = importo rivalutato all'anno "n";

" i_m " risulta pertanto un coefficiente medio di rivalutazione annua, legato all'inflazione, nel periodo indagato di durata equivalente alla vita utile dell'impianto;

"r" quindi, in quanto reciproco di " i_m ", rappresenta il tasso annuale di attualizzazione, anch'esso medio e composto, calcolato assumendo che nel periodo "n" a venire si verificherà un tasso di inflazione pari a quello accertato nel più recente periodo di durata "n".

- Opzione A: ogni anno il proponente corrisponde al Comune oneri per un importo pari a X% dei proventi lordi effettivi dell'anno di esercizio precedente, come risultanti da dati consuntivi documentati; è possibile prevedere acconti basati su stime preliminari con congruaggio annuale sulla base dei dati effettivi;

- Opzione B: il proponente riconosce al Comune oneri per un importo pari a X% della sommatoria dei proventi stimati attesi nell'intera vita utile, sui quali è applicato il tasso di attualizzazione r ; l'eventuale parte monetaria concordata della somma risultante va corrisposta di norma prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;

ai fini attuativi, la convenzione disciplinerà in modo puntuale adeguamenti e conguagli, prevedendo – ove applicabili – i meccanismi di ricalcolo in caso di variazioni della configurazione impiantistica o delle condizioni economico-finanziarie, la prestazione di idonee garanzie e gli obblighi informativi e rendicontativi, nonché l'eventuale indicizzazione delle componenti fisse, nel rispetto della normativa vigente, dei criteri di proporzionalità e della sostenibilità del PEF; in caso di corresponsione una tantum, la convenzione definirà i criteri di ricalcolo sulla durata residua e gli eventuali aggiustamenti.

Gli interventi realizzabili a seguito di semplice comunicazione o di Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, per la relativa minor incidenza, non sono subordinati alla definizione di opere o interventi di compensazione ambientale e territoriale. Dovranno, tuttavia, essere posti in essere opportuni interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica dei siti di intervento, da prevedere direttamente nel relativo progetto.

Art. 3

Sulla scorta degli indirizzi normativi che distinguono tra loro, in via generale, gli ambiti per "vocazione territoriale", operando una macro-lettura per ambiti omogenei e per peculiarità, ai fini della definizione delle misure di compensazione, si individuano le seguenti macro-aree ;

- Aree del territorio rurale, esterne al Territorio Urbanizzato, ivi incluso ogni ambito di espansione non attuato;
- Ambiti a vocazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale;
- Altre aree del Territorio Urbanizzato;
- Aree sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali (zone interessate da vincoli ai sensi di leggi statali e regionali; vincoli da strumenti sovraordinati quali Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale – PTCP –, Parco regionale del Delta del Po, reti ecologiche e aree di riequilibrio ecologico; aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo; Siti di Importanza Comunitaria – SIC –, Zone di Protezione Speciale – ZPS – del sistema Natura 2000; siti UNESCO), *(Categoria trasversale, applicabile sia al TU sia al territorio rurale in presenza di vincoli specifici.)*.

Sono stabilite le seguenti percentuali, al fine della quantificazione delle compensazioni per impianti FER localizzati nel territorio comunale, per i distinti ambiti, come individuati dallo strumento urbanistico vigente:

MACROAREA		%
1	Aree del territorio rurale, esterne al Territorio Urbanizzato, ivi incluso ogni ambito di espansione non attuato	3%

2	Ambiti a vocazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale	1%
3	Altre aree del Territorio Urbanizzato (L.R. 24/2017, art. 32, c.2)	2%
4	Aree sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali (vincoli statali e regionali, strumenti sovraordinati PTPR - PTCP, Parco del Delta del Po, reti ecologiche, aree di riequilibrio ecologico, SIC, ZPS, UNESCO)	3%

Alle percentuali sopra fissate, si applica una riduzione di 0,5 punti, con conseguente abbattimento della misura in caso di intervento in siti nei quali siano necessari cospicui interventi di bonifica, ai sensi del titolo V, parte Quarta del D. Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui l'impianto ricada in macroaree differenti, si applicherà la percentuale corrispondente alla macroarea di maggiore criticità, che associa la percentuale maggiore, tra quelle sopra elencate, indipendentemente dall'estensione della stessa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di prevedere misure aggiuntive in caso di fenomeni di rilevante concentrazione di impianti sul medesimo ambito territoriale, facendo salve comunque le disposizioni che potranno essere adottate dalla Regione in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 190/2024 in materia di effetto cumulo.

I servizi comunali competenti potranno richiedere al proponente approfondimenti tecnici e documentazione integrativa idonea a chiarire tali aspetti, e potranno avvalersi, per la relativa istruttoria, del supporto degli enti competenti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e delle amministrazioni sovraordinate (Provincia, Regione, Ministero) per i profili di rispettiva competenza.

Nei casi non contemplati nei punti precedenti, la percentuale sarà determinata anche per analogia, in riferimento alle specifiche condizioni dell'impianto, da valutare in rapporto alla tipologia, localizzazione e dimensione dello stesso ed alla classificazione urbanistica, vincolistica e di tutela delle aree, nonché in base a tutti gli ulteriori elementi che possano incidere sulla valutazione dell'impatto finalizzato alla determinazione delle relative opere compensative.

È riservata alla giunta comunale la possibilità di applicazione di aliquote inferiori a quanto sopra stabilito, se supportate da documentazione tecnico-economica esibita dal proponente che giustifichi la proposta stessa.

Art. 4

Le misure compensative sono da ricondurre ad interventi di riequilibrio ambientale e territoriale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito elencati:

- interventi di riqualificazione ambientale;
- rimozione e smaltimento coperture contenenti amianto relativamente a interventi da effettuarsi sul patrimonio edilizio pubblico;

- installazione/sostituzione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o installazione di sistemi di produzione dell'energia da fonti rinnovabili e/o di recupero energetico;
- realizzazione di opere di riforestazione urbana, di fasce boscate o di boschi urbani permanenti, anche mediante acquisizione a patrimonio di nuove aree, con piantumazione di essenze autoctone adeguate all'assorbimento dei principali agenti inquinanti atmosferici;
- interventi volti a migliorare la fruibilità, la qualità e la sicurezza delle aree verdi e delle dotazioni ecologiche, ambientali e di arredo urbano;
- interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico (posa in opera di asfalto ecologico e/o che sia assorbente delle polveri sottili, realizzazione piste ciclabili, realizzazione aree a verde, ecc.);
- interventi volti ad implementare la promozione e l'organizzazione della mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale, ivi inclusa l'installazione di colonnine di ricarica dedicate a veicoli elettrici;
- realizzazione di aree di parcheggio deputate all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o di interscambio, in aree periferiche al centro cittadino, per favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici a bassa emissione;
- nuove piantumazioni in aree comunali (viali, strade pubbliche, parchi e giardini) ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
- interventi sulla viabilità a beneficio delle utenze deboli;
- interventi volti al miglioramento della qualità delle acque attraverso la realizzazione di idonei sistemi di depurazione, laddove inesistenti;
- realizzazione di impianti per l'erogazione di acqua potabile alla collettività;
- realizzazione di opere finalizzate alla contestuale valorizzazione ambientale e miglioramento della fruizione turistica sul territorio comunale, compresa l'organizzazione di eventi finalizzati a diffondere la conoscenza degli habitat di pregio ambientale presenti sul territorio;
- interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico, e rimboschimento;
- manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, parchi e giardini ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
- interventi sulla viabilità e segnaletica miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico e ne riducano l'inquinamento;

- progettazione e/o costituzione di comunità energetiche per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- ogni altra opera che possa perseguire obiettivi di efficientamento energetico, di miglioramento della qualità ambientale, di riduzione degli impatti delle attività antropiche;

I proponenti potranno prospettare interventi compensativi ulteriori o integrativi a quanto concordato, se ambientalmente e territorialmente migliorativi rispetto al progetto inizialmente presentato.

L'accordo e le opere concordate costituiranno parte integrante del progetto autorizzato e in caso di trasferimento del titolo autorizzativo/abilitativo (AU, PAUR, PAS), le relative opere di compensazione saranno vincolanti per il soggetto subentrante.

Art. 5

Gli interventi di riequilibrio costituenti le misure compensative potranno essere realizzati direttamente dal proponente assumendosi tutti gli oneri di progettazione, realizzazione e collaudo delle opere, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, ovvero dal Comune previa acquisizione dell'importo corrispondente e sua allocazione in apposito capitolo di entrata vincolata.

In entrambi i casi, nello specifico accordo andranno stabilite le modalità e i termini di realizzazione delle opere di compensazione.

Gli interventi la cui realizzazione è posta direttamente a carico del proponente andranno garantite da idonea fideiussione commisurata al valore delle opere e delle eventuali manutenzioni.

Art. 6

Ai sensi dell'Allegato 2, comma 2 alle Linee Guida nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, *“l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni”*.

Il valore economico delle misure di compensazione, pertanto, come desumibile dal contenuto della sentenza n. 46/2021 della Corte Costituzionale, può dare luogo a corresponsione in misura mista: in parte collegata alla realizzazione degli interventi di riequilibrio ambientale e territoriale e in parte patrimoniale, ossia misure *“in parte specifiche e in parte per equivalente”*.

Con riguardo agli atti relativi a procedimenti di PAS di cui all'art. 8 del D. Lgs 190/2024 e di Autorizzazione Unica di cui all'art. 9 dello stesso decreto, nel caso di compensazioni miste, valgono le seguenti prescrizioni:

- la eventuale parte patrimoniale monetaria delle misure compensative a carico del proponente non è necessariamente collegata alla realizzazione di interventi di riequilibrio ambientale e territoriale, pertanto può essere acquisita nel bilancio comunale anche in parte corrente, ma non deve essere prevalente;

- al contrario, le misure specifiche di compensazione dovranno essere orientate su precisi interventi di riequilibrio ambientale e territoriale, riconducibili alle elencazioni non esaustive riportate nel precedente art. 4.
- in casi eccezionali e debitamente motivati, le misure compensative specifiche potranno essere costituite per intero dal versamento di una somma da accertare come entrata vincolata nel bilancio comunale e destinata alla realizzazione di opere, lavori o servizi; le entrate eventualmente derivanti dalla corresponsione al Comune del costo delle opere puntuali di riequilibrio, facenti parte delle misure compensative, come sopra determinate, dovranno confluire in un apposito capitolo del bilancio dell'Ente vincolato agli interventi specifici indicati negli accordi.

Il valore delle misure compensative potrà essere corrisposto in diverse modalità:

- a) mediante attualizzazione dell'importo complessivo, calcolato sulla base degli anni di vita utile dell'impianto, con versamenti in una o più soluzioni secondo quanto stabilito nell'accordo;
- b) mediante corresponsione annua, sulla base del consuntivo della valorizzazione dell'energia prodotta nell'annualità precedente.

In caso di compensazioni miste, e nel caso eccezionale di versamento monetario per intero del corrispettivo della compensazione quantificata, gli importi previsti a versamento sono da ritenersi esclusi dall'ambito applicativo dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo d'imposta, non costituendo corrispettivo per controprestazione ex art. 3 del DPR. 633/1972.